

Comune di Casalgrande
Provincia di Reggio Emilia

REGOLAMENTO PER I
GEMELLAGGI

(approvato con deliberazione consiliare n. 145 dell'11.12.89
e modificato con deliberazione consiliare
n. 34 del 03.05.1996)

ART. 1

E' costituito in Casalgrande il COMITATO GEMELLAGGI, col compito di elaborare, organizzare e coordinare le iniziative atte a rendere sempre più funzionali le attività di gemellaggio tra il Comune di Casalgrande e il Comune di Dunakeszi (Ungheria) e con eventuali altri Comuni, una volta che il Consiglio Comunale ne abbia deliberato il gemellaggio con Casalgrande.

Il Comitato curerà inoltre i rapporti con altre organizzazioni come il Consiglio d'Europa e la Federazione Mondiale delle città gemellate.

ART. 2

Affinchè il Comitato possa realizzare gli scopi di cui all'art. 1 il Consiglio Comunale provvederà ad iscrivere nel bilancio di previsione di ogni anno un apposito stanziamento di spesa.

Il Comitato, al fine di incrementare sempre di più le proprie attività, potrà inoltre giovare di contributi da parte di Enti e privati, del ricavato di manifestazioni organizzate allo scopo e di altre fonti di entrata da stabilire di volta in volta.

ART. 3

Il Comitato è tenuto a presentare al Consiglio Comunale entro il mese di dicembre il programma delle attività per l'anno successivo.

Per qualsiasi variazione al programma di attività che si rendesse necessaria nel corso dell'anno, il comitato dovrà dare tempestivamente comunicazione scritta al Sindaco e al Consiglio Comunale.

Per tutte le iniziative (incontri, scambi, impegni) che coinvolgono i comuni gemellati o quelli con i quali potrebbero instaurarsi i rapporti, il Comitato dovrà prevedere la presenza dell'Amministrazione Comunale.

ART. 4

Il Comitato viene nominato dal Consiglio comunale ed è composto da:

- Sindaco o suo delegato;
- da 1 rappresentante designato da ciascun gruppo consiliare;
- da 1 rappresentante designato dagli Organi collegiali delle scuole medie;
- da 1 rappresentante designato dalle Scuole Elementari;
- da 2 rappresentanti dei gruppi sportivi;
- da 1 rappresentante dell'Ente Fiera;
- da 1 rappresentante delle Strutture dell'Infanzia (Scuola Materna e Asili Nido).

ART. 5

Per la validità delle sedute del Comitato dovranno essere presenti almeno sei componenti.

Tutte le decisioni saranno prese dalla maggioranza fra i presenti;

nell'eventualità di parità dei voti prevale il voto del Presidente.

ART. 6

Il Comitato, qualora lo ritenga opportuno, potrà attuare la consultazione delle organizzazioni e associazioni sportive, culturali, ricreative, economiche, sociali, nonché delle famiglie ospitanti, sia in modo individuale per particolari problematiche che in assemblea generale.

ART. 7

Per le attività di carattere amministrativo il Comitato si avvale dell'opera del dipendente dell'Ente Locale.

ART. 8

Il Comitato si riunisce nei locali messi a disposizione dall'amministrazione comunale e di ogni incontro dovrà essere redatto verbale sottoscritto dal presidente e dal Segretario, o di chi ne fa le veci.

ART. 9

Il Comitato rimane in carica per anni 4 e, comunque, decade in concomitanza con la scadenza legale dalla carica del Sindaco e del Consiglio Comunale.